



SVIZZERA

IMPOSIZIONE SECONDO IL DISPENDIO

ALBERTO RE
GENERAL MANAGER
Diacron Suisse SA

SVIZZERA: IMPOSIZIONE SECONDO IL DISPENDIO	2
1. CONDIZIONI SOGGETTIVE PER L'IMPOSIZIONE SECONDO IL DISPENDIO	2
2. CONDIZIONI OGGETTIVE PER L'IMPOSIZIONE SECONDO IL DISPENDIO	3
2.1. Base di calcolo primaria: dispendio globale	4
2.2. Base di calcolo minima da applicare	4
2.3. Calcolo di controllo	7
3. CONVENZIONI CONTROLLO LA DOPPIA IMPOSIZIONE – CONDIZIONI PARTICOLARI	7
“Globale modificata”	8
4. IMPOSIZIONE SULLA SOSTANZA / PATRIMONIO	8
5. DEFINIZIONE DELL'ALIQUTA E SIMULAZIONI DELLE IMPOSTE DA VERSARE	9
6. UN PO' DI NUMERI	10

Svizzera: imposizione secondo il dispendio

La tassazione secondo il dispendio¹ (detta anche “forfettaria” o “globale”) è un’opportunità per chi possiede patrimoni rilevanti all’estero e/o redditi rilevanti conseguiti all’estero.

Questa tipologia di tassazione forfettaria è un’ottima opzione da considerare per la pianificazione fiscale.

Va precisato sin da subito che, mentre a livello di imposizione federale il contribuente che ha i requisiti soggettivi sottoelencati ha il diritto di richiedere l’imposizione secondo il dispendio, a livello di imposizione cantonale è determinante il Cantone di residenza in quanto alcuni Cantoni hanno scelto di non inserire nelle loro leggi tributarie l’istituto giuridico dell’imposizione secondo il dispendio.

1. Condizioni soggettive per l’imposizione secondo il dispendio

Il contribuente, persona fisica, che intende far valere il diritto all’imposizione secondo il dispendio, deve provare che egli soddisfi le relative condizioni e deve presentare l’apposita richiesta finalizzata alla definizione della base imponibile che deve essere convenuta con l’autorità tributaria competente mediante *ruling fiscale*.

Prima di procedere ad una tassazione secondo il dispendio, l’autorità competente deve accertarsi che il contribuente adempia le relative condizioni e, in questo contesto, che egli abbia fornito tutte le indicazioni e prove richieste. Il contribuente è tenuto a comunicare

¹ La nuova ordinanza sull’imposizione fiscale secondo il dispendio è entrata in vigore dal 1° gennaio 2016.

spontaneamente e immediatamente all'autorità fiscale qualsiasi circostanza suscettibile di incidere sullo stesso diritto di imposizione secondo il dispendio.

Le seguenti condizioni sono necessarie affinché il contribuente possa beneficiare dell'imposizione "globale" invece di quella ordinaria sul reddito:

- a) Non avere la cittadinanza Svizzera; coloro i quali posseggono la doppia cittadinanza non vengono considerati stranieri e, quindi, non possono optare per la tassazione globale secondo il dispendio;
- b) Non esercitare un'attività lucrativa in Svizzera;
- c) Avere l'intenzione, per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno 10 anni, di risiedere in Svizzera divenendo quindi assoggettati illimitatamente alle imposte in Svizzera;
- d) Limite di età: per i cittadini di Stati EU/AELS² non sussiste alcun limite di età; per i cittadini di Stati non EU/AELS è fissato un limite di età di 55 anni;
- e) I coniugi che vivono in comunione domestica devono entrambi soddisfare le condizioni sopra descritte. Se vengono a mancare i requisiti per uno dei due coniugi, anche l'altro perde il diritto all'imposizione secondo il dispendio. In questo caso entrambi pagheranno l'imposta ordinaria sul reddito per l'intero periodo fiscale.

2. Condizioni oggettive per l'imposizione secondo il dispendio

La base imponibile su cui calcolare le imposte è data dalla più elevata base di calcolo ottenuta secondo i criteri descritti nei seguenti paragrafi 2.1. e 2.2.

² Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Francia, Germania, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

2.1. Base di calcolo primaria: dispendio globale

L'imposta sul dispendio è calcolata in primo luogo sulla base delle seguenti spese annuali in Svizzera e all'estero corrispondenti al tenore di vita del contribuente e delle persone che vivono a suo carico in Svizzera e all'estero (principio del dispendio globale):

- a) Le spese di vitto, abbigliamento, alloggio, compresi riscaldamento, pulizia e manutenzione di giardini;
- b) Le imposte versate e gli oneri sociali;
- c) Le spese per il personale di servizio del contribuente;
- d) I contributi di mantenimento e gli alimenti;
- e) Le spese per la formazione, comprese quelle per l'istruzione dei figli all'estero, il tempo libero, lo sport;
- f) Le spese per i viaggi, vacanze, attività sportive e altri divertimenti, soggiorni di cura;
- g) Le spese di mantenimento di animali domestici;
- h) Le spese di manutenzione e d'esercizio di automobili, motoscafi, panfili e aeroplani.

2.2. Base di calcolo minima da applicare

La base di calcolo ottenuta al paragrafo 2.1. verrà confrontata con la base di calcolo ottenuta dal valore più elevato tra i seguenti:

- a) 400.000 CHF per i cittadini di Stati EU/AELS; 750.000 CHF per i cittadini di Stati non EU/AELS (tali valori sono definiti ai fini dell'imposta federale, ogni Cantone³ può stabilire un importo minimo diverso e il Ticino, ad esempio, ha mantenuto gli stessi valori individuati per l'imposta federale);

³ Vedi Tabella 1 – Determinazione dell'imposta secondo il dispendio dei Cantoni

- b) Per i contribuenti che vivono in un immobile di proprietà o in affitto per conto proprio (economia domestica propria): l'importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo (il valore locativo, secondo l'autorità fiscale svizzera, corrisponde alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per un immobile o locale dello stesso genere ubicato nella medesima zona).
- È considerata pigione annua l'effettivo canone locativo versato escluse le spese di riscaldamento. Se l'appartamento o la casa in locazione sono di proprietà di un familiare / parente del contribuente, si terrà conto dell'importo che un terzo estraneo dovrebbe pagare per un immobile dello stesso genere ubicato nella medesima zona.
- c) Per gli altri contribuenti, che vivono in immobili in affitto in strutture condivise, come pensioni, hotel, ecc.: l'importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio. Il prezzo di pensione annua comprende tutte le spese per il vitto e l'alloggio in alberghi, pensioni e simili, tutte le spese per le bevande, il riscaldamento, servizi vari.
- d) La somma dei redditi lordi seguenti:
- Proventi da sostanza immobiliare e beni mobili situati in Svizzera;
 - Proventi da capitali mobiliari collocati in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare. Sono considerati proventi da capitali immobiliari collocati in Svizzera i proventi che sono di fonte svizzera (es. il domicilio del debitore si trova in Svizzera; la sede delle società cui partecipa il contribuente si trova in Svizzera).
 - Proventi da diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera;
 - Assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
 - Proventi esteri (dividendi, interessi, canoni di licenza / royalties, redditi da lavoro, pensioni e rendite) per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.

Tabella 1 – Determinazione dell'imposta secondo il dispendio dei Cantoni

	Reddito (dispendio) minimo (CHF)	Sostanza (dispendio) minima (CHF)
Appenzello Esterno	Abrogata	Abrogata
Appenzello Interno	400.000	20 x reddito (minimo 8 milioni)
Argovia	400.000	20 x reddito (minimo 8 milioni)
Basilea Campagna	Abrogata	Abrogata
Basilea Città	Abrogata	Abrogata
Berna	400.000	10 x reddito (minimo 4 milioni)
Friburgo	250.000	4 x reddito (minimo 1 milione)
Ginevra	440.000	Considerata nell'imposta sul reddito
Giura	200.000	8 x reddito (minimo 1,6 milioni)
Glarona	400.000	20 x reddito (minimo 8 milioni)
Grigioni	400.000	20 x reddito (minimo 8 milioni)
Lucerna	600.000	20 x reddito (minimo 12 milioni)
Neuchatel	400.000	5 x reddito (minimo 2 milioni)
Nidvaldo	400.000	10 x reddito (minimo 4 milioni)
Obvaldo	400.000	10 x reddito (minimo 4 milioni)
San Gallo	600.000	20 x reddito (minimo 12 milioni)
Sciaffusa	Abrogata	Abrogata
Soletta	400.000	20 x reddito (minimo 8 milioni)
Svitto	600.000	20 x reddito (minimo 12 milioni)
Ticino	400.000	5 x reddito (minimo 2 milioni)
Turgovia	Imposta minima Cantonale e Comunale 150.000	
Uri	400.000	20 x reddito (minimo 8 milioni)
Vallese	250.000	4 x reddito (minimo 1 milione)
Vaud	415.000	415.000
Zugo	500.000	20 x reddito (minimo 10 milioni)
Zurigo	Abrogata	Abrogata

2.3. Calcolo di controllo

La base imponibile, ai fini dell'imposizione a livello cantonale e federale, determinata come indicato precedentemente, deve essere sottoposta annualmente al "calcolo di controllo"; in pratica ogni anno il contribuente deve verificare quale sia la base imponibile da considerare per la tassazione confrontando le spese di sostentamento accertate secondo i principi menzionati sopra con i valori del calcolo di controllo (punto 2.2. lettera d)), cioè con i proventi di fonte svizzera del periodo di riferimento come pure la totalità dei beni situati in Svizzera di proprietà del contribuente e delle persone da lui rappresentate nell'obbligo fiscale al loro valore al 31.12 (sono consentite unicamente le deduzioni per costi di manutenzione e amministrazione di sostanza immobiliare situata in Svizzera e i costi per l'amministrazione di titoli e averi i cui proventi sono tassati, è esclusa la deduzione di debiti di capitale e interessi debitori). In pratica il contribuente tassato secondo il dispendio è obbligato a dichiarare i relativi elementi imponibili di estrazione svizzera (reddito e sostanza) mentre può decidere liberamente se dichiarare gli elementi imponibili (solo redditi) di estrazione estera. Il "globalista" ha quindi il vantaggio di poter decidere liberamente quali proventi di fonte estera dichiarare e quali invece non dichiarare.

3. Convenzioni controllo la doppia imposizione - condizioni particolari

I contribuenti che pagano l'imposta secondo il dispendio possono di principio pretendere di poter fruire dei vantaggi delle convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse dalla Svizzera (in particolare possono fruire degli sgravi dalle imposte alla fonte estere come previsto dalle CDI). Con la dichiarazione fiscale, i contribuenti devono dichiarare se, ed eventualmente in quale misura, abbiano preteso o intendano pretendere di fruire dei vantaggi conferiti dalla relativa convenzione.

“Globale modificata”

Secondo le convenzioni per evitare la doppia imposizione concluse con l’Austria, il Belgio, il Canada, la Germania, l’Italia, la Norvegia e gli Stati Uniti, il contribuente “globalista” può avvalersi dei vantaggi della convenzione soltanto se tutti i suoi redditi provenienti da questi 7 Paesi sono imponibili ordinariamente in Svizzera (i.e. sono imponibili secondo il diritto fiscale svizzero e soggiacciono alle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni). In pratica, il contribuente deve acconsentire che siano imponibili, oltre agli elementi di estrazione svizzera, tutti i redditi provenienti dai 7 Paesi sopra menzionati, con l’aliquota applicabile al reddito complessivo.

Pertanto, il contribuente che opta per l’imposizione “globale modificata” può avvalersi dell’esenzione (totale o parziale) dell’imposta estera riscossa alla fonte e beneficiare del computo dell’imposta estera residua e irrecuperabile sull’imposta svizzera dovuta.

Si precisa che il contribuente globalista, che ha redditi in uno o più dei 7 Paesi summenzionati e che non opta per la “globale modificata”, non viene considerato residente ai fini fiscali in Svizzera dai suddetti Paesi.

4. Imposizione sulla sostanza / patrimonio

A partire dal 2016, oltre che sul reddito, a livello cantonale viene prelevata un’imposta anche sulla sostanza, la quale, ad esempio in Canton Ticino, corrisponde almeno (cioè non può essere inferiore) al quintuplo della base imponibile calcolata secondo i criteri sopra descritti (punto 2.1.). Dunque, il minimo imponibile per i cittadini EU/AELS residenti in Ticino sarà pari a 2.000.000 CHF, ovvero il quintuplo del minimo imponibile 400.000 CHF. In ogni caso la sostanza imponibile deve corrispondere ad almeno la sostanza considerata in fase di calcolo di controllo (cioè quella indicata al punto 2.2. lettera d)).

5. Definizione dell'aliquota e simulazioni delle imposte da versare

L'imposta è calcolata secondo le aliquote fiscali ordinarie applicate alle persone fisiche. Non sono ammesse deduzioni sociali.

In aggiunta al versamento delle imposte, i contribuenti sono tenuti al versamento degli oneri sociali AVS (assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti) e dei premi assicurativi per l'assistenza sanitaria.

Si precisa che l'imposizione globale non esonera il contribuente dal pagamento delle seguenti imposte:

- Imposta di successione e donazione;
- TUI (tassa sugli utili immobiliari); e
- Imposta cantonale sugli immobili

Seguono alcuni esempi di calcolo di imposte e oneri sociali, considerando diversi livelli di base imponibile, per un contribuente single, senza figli a carico, residente nel comune di Lugano.

	CHF					
Reddito Imponibile	400.000	800.000	1.000.000	1.500.000	1.800.000	da 8.400.000
Sostanza Imponibile	2.000.000	3.200.000	5.000.000	7.500.000	9.000.000	da 42.000.000
Imposte (fed/cant/com)	140.457	311.478	393.488	598.515	721.530	3.427.877
Contributi AVS	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900

6. Un po' di numeri

Le statistiche dicono che:

- Nel 2014, 5.634 "globalisti" hanno generato un gettito fiscale dell'ammontare di 695 milioni;
- Il 75% circa degli assoggettati all'imposizione secondo il dispendio risiede in 4 Cantoni (Vaud, Vallese, Ginevra e Ticino);
- Nel 2014 i 955 "globalisti" del Canton Ticino hanno pagato il 5% (CHF 45 milioni) del totale delle imposte cantonali delle persone fisiche.

Per ulteriori informazioni in merito all'imposizione fiscale secondo il dispendio, per un raffronto con altri regimi speciali di tassazione forfettaria di altri Paesi e per qualsiasi altra richiesta inerente ai servizi offerti da Diacron Group in Svizzera contattate:

Alberto Re

General Manager

a.re@diacrongroup.com

Rotilio Puzo

Account and Tax Manager

r.puzo@diacrongroup.com

Greta Banfi

Account Manager

g.banfi@diacrongroup.com

Diacron Suisse SA

Via Serafino Balestra 27

6900 Lugano

+41 (0) 91 210 58 32

www.diacrongroup.com